

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI CAMPO DA CALCIO, CON ANNESSI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, TRIBUNE, N. 2 CAMPI DI ALLENAMENTO SITI IN VIALE GORIZIA

Art. 1- Oggetto e durata

Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione in concessione

Art. 3 – programmazione delle attività sportive e ricreative

Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

Art.5 – Oneri dell’Amministrazione

Art. 6. – Obblighi del Concessionario

Art. 7 – Interventi di manutenzione e adempimenti del concessionario

Art. 8 – Attività complementari

Art. 9 – Modalità di esercizio delle attività complementari

Art. 10 – Strumenti di controllo degli interventi

Art. 11 – Controllo di qualità dei servizi.

Art. 12 – Tutela degli addetti

Art. 13 – Gestione della sicurezza - registri antincendio

Art. 14 – Responsabilità e assicurazioni

Art.15 - Tariffe di accesso e pubblicità

Art. 16 – Contributo

Art. 17 – Restituzione del centro sportivo

Art. 18 – Cessione e subaffidamento

Art. 19 – risoluzione della convenzione

Art. 20 - Penali

Art. 21 – Recesso

Art. 22 – Foro competente

Art. 23 – Disposizioni finali

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI CAMPO DA CALCIO, CON ANNESSI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, TRIBUNE, N. 2 CAMPI DI ALLENAMENTO SITI IN VIALE GORIZIA

PREMESSO CHE:

l'anno addì ...del mese dicon la presente scrittura privata il Comune di Orio Litta, codice fiscale n. 82503970152 – partita i.v.a. n. 07237860155, rappresentata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico nato a il, cod. fiscale domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Orio Litta (LO), Piazza A. Moro n. 2 e codice fiscale / P.Iva n. con domicilio fiscale in,, rappresentata dal suo legale rappresentante nato ail codice fiscale stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1- Oggetto e durata

Il Comune di Orio Litta di seguito denominato “Amministrazione”, concede aldi seguito definita il “Concessionario”, la gestione in concessione del campo da calcio comunale sito in Viale Gorizia, composto da:

- n. 1 campo da calcio principale in erba per gare con annesso impianto di illuminazione;
- n. 2 campi da calcio secondari in erba per allenamento con annessi impianti di illuminazione;
- n.1 immobile costituito da: due locali per spogliatoi con annessi docce e servizi igienici; un locale spogliatoi per arbitro con annessa doccia e servizio igienico; un locale ad uso ufficio; un locale magazzino; un locale centrale termica; un locale servizi igienici per pubblico;
- n. 1 tribuna scoperta collaudata per un carico accidentale pari a 500 Kg/mq;
- n. 1 deposito;
- impianti tecnologici annessi agli immobili sopra descritti.

La presente convenzione ha una durata di mesi 32 (trentadue) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione in concessione

Il Concessionario accetta in concessione la gestione di tutte le strutture indicate all'art. 1 allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarle e gestirle secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui alla documentazione di selezione.

Art. 3 – programmazione delle attività sportive e ricreative

Il concessionario trasmette all'amministrazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il programma dettagliato di utilizzo dei singoli impianti sportivi e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell'anno successivo. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 giugno, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali. Per tali attività il concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.

Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

Il concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3 a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, dei singoli impianti sportivi.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l' Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 10 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, per un totale complessivo di ore 50/anno;
- b) il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art.5 – Oneri dell'Amministrazione

Sono a carico dell' Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie dell'immobile adibito a spogliatoi;
- b) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree;
- c) tinteggiatura generale esterna dell'immobile adibito a spogliatoi;
- d) la manutenzione (ordinaria e straordinaria) della centrale termica compresa la gestione degli impianti di riscaldamento.

e) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;

Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati fa carico al Concessionario.

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione di provvedere, specificando lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua e perizia.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso e al rimborso della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 6 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga:

- a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall' Amministrazione il verbale di stato di consistenza;
- b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Amministrazione;
- c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- d) a segnalare immediatamente al Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) a tenere indenne il Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) ad applicare le seguenti tariffe orarie che potranno essere aggiornate dall'Amministrazione Comunale:

- diurno senza l'utilizzo del riscaldamento: € 80,00;
- notturno con l'utilizzo dell'impianto di illuminazione ma senza l'utilizzo del riscaldamento: €130,00;
- diurno con l'utilizzo del riscaldamento: € 110,00;
- notturno con l'utilizzo dell'impianto di illuminazione e l'utilizzo del riscaldamento: € 160,00;

Potrà essere autorizzato l'utilizzo anche per la singola partita con l'applicazione della tariffa di €260,00 a partita con maggiorazione di € 40,00 se notturna ed €. 30,00 se si rendesse necessario l'accensione del riscaldamento degli spogliatoi. In tal caso il Concessionario si assumerà tutte le responsabilità concordate con l'Amministrazione;

- g) a segnalare all'Amministrazione le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
- i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione,
- l) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- m) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- n) a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo, ed, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 15 giorni dalla data della deliberazione di approvazione dello schema della presente convenzione;
- o) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza e la pulizia;
- p) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- q) ad effettuare la pulizia dei servizi igienici, degli spogliatoi, delle tribune ed a mantenere in buono stato tutte le aree oggetto della presente convenzione;
- r) predisporre i campi di gioco per l'attività sportiva (taglio erba, segnatura terreni di gioco, eventuale sgombero neve all'interno dell'impianto, ecc);
- s) sostenere le spese relative ai materiali quali reti, bandierine, carburante ecc...nonchè le spese di organizzazione delle manifestazioni sportive compresi materiale ed attrezzature occorrenti;
- t) sostenere le spese relative alla tinteggiatura interna di spogliatoi e locali annessi, dei servizi igienici, del magazzino e della lavanderia.

ART. 7 – Interventi di manutenzione e adempimenti del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- d) manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, idro-termo sanitario e di adduzione del gas;

- e) manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- f) manutenzione delle lampade di emergenza e della segnaletica di sicurezza;
- g) verifica periodica degli estintori;
- h) manutenzione periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- i) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- l) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, etc.;
- m) verifica periodica annuale degli impianti elettrici.

Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.

Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

ART. 8 – Attività complementari

Negli immobili il Concessionario può svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente contratto e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra

attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:

- a) la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva o ricreativa; in particolare la vendita del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate da parte del concessionario;
- b) la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere;
- c) la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.

Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del Campo da calcio, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.

Le modalità di esercizio delle attività di cui ai commi precedenti (denominate attività complementari) sono disciplinate dall'art. 9 del presente contratto.

ART. 9 – Modalità di esercizio delle attività complementari

Per lo svolgimento delle attività complementari previste nel precedente art. 8 il concessionario deve ottenere apposito atto di assenso da parte dell'Amministrazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il Concessionario deve presentare all'amministrazione specifica richiesta, almeno 30 (trenta) giorni – se non diversamente previsto da specifici regolamenti comunali - prima dell'inizio dello svolgimento delle medesime, corredata da tutte le licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento delle predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S). L'Amministrazione si riserva la facoltà di negarne motivatamente lo svolgimento per la salvaguardia dell'ordine pubblico o del buon costume, e, comunque, per ragioni di interesse pubblico;
- b) qualora le attività complementari comportino la trasformazione a carattere permanente della destinazione dei locali, il concessionario deve presentare la richiesta all'Amministrazione almeno 30 (trenta) giorni – se non diversamente previsto da specifici regolamenti comunali- prima dell'inizio dello svolgimento delle predette attività. L'Amministrazione, al fine del rilascio dell'atto di assenso, verificherà il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione;
- c) l'espletamento delle attività complementari dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione;
- d) il Concessionario può svolgere le attività complementari di cui all'art. 8 direttamente o affidandole a terzi, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione parziale del presente contratto. In tal caso il concessionario deve darne preventivo avviso all'Amministrazione per ottenerne il nulla-osta;
- e) il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell'esecuzione del contratto, che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e

- fornitori;
- f) qualora le attività complementari vengano svolte tramite soggetti terzi specializzati, le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività complementari dovranno essere richieste ed ottenute da questi ultimi;
 - g) nelle ipotesi di affidamento di cui alla precedente lettera f), l'Amministrazione ed il Comune rimarranno in ogni caso estranei ai rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi e il Concessionario, che rimane l'unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Strumenti di controllo degli interventi

Il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo passato. Il Concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere agli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- a) l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nella presente convenzione;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
- c) la modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione di cui al precedente art.7.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'Amministrazione intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza.

Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

Articolo 11 – Controllo di qualità dei servizi.

L'Amministrazione si riserva di eseguire la supervisione e il controllo esterno sul processo di erogazione dei servizi oggetto del contratto; in particolare si riserva:

- l'esecuzione di sopralluoghi e di riferirne i risultati in forma scritta, con evidenza fotografica;
- verifiche ispettive per effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli con proprio personale qualificato, per verificare la rispondenza dei servizi forniti dal concessionario alle prescrizioni della presente convenzione.

Il Concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale del concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati.

Al termine dei controlli è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

L'Amministrazione provvede ad eseguire, direttamente, o a mezzo di personale dallo stesso autorizzato, i seguenti controlli:

a) controlli a vista del servizio.

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

- controllo sulle condizioni ed idoneità all'uso anche sotto il profilo igienico-sanitario di ogni ambiente e spazio degli immobili;
- controllo sulla pulizia dei locali, dei campi e spazi all'aperto delimitati dalla recinzione degli immobili;
- controllo sull'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) verifica della documentazione che deve essere depositata presso gli immobili.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 12 – Tutela degli addetti

L'Amministrazione resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 13 – Gestione della sicurezza - registri antincendio

Per tutta la durata della presente convenzione, il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere a:

- a) predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;

- b) installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- c) predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione delle vie di esodo, dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi, dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico e dell'impianto di distribuzione del gas, del quadro generale, del sistema di rivelazione e degli spazi calmi;
- d) predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l'indicazione degli spazi calmi;
- e) posizionare la planimetria stessa ("voi siete qui");
- f) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della ex legge n.46/1990, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- g) predisporre i registri dei controlli antincendio a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.

Tutti i registri essere necessariamente in formato cartaceo e possono essere anche su supporto informatico. I suddetti registri devono essere tenuti presso l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione ed ogni sei mesi gli aggiornamenti devono essere consegnati in copia al Comune (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).

ART. 14 – Responsabilità e assicurazioni

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione degli impianti di cui alla presente convenzione e dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di

tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la stipula della presente convenzione, una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 500.000,00 senza limite per persona o cose.

Detta polizza deve tenere indenne il Concessionario anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati ad accedere al Campo - ed a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente contratto.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario.

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della convenzione e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune. Le polizze devono essere automaticamente rinnovabili, "a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale". Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all'Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà del medesimo. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata della convenzione, consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

Art.15 Tariffe di accesso e pubblicità

Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe annualmente concordate con l'Amministrazione per l'accesso e per l'uso degli impianti;

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno degli impianti oggetto della convenzione previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

L'Amministrazione é esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.

Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

Art. 16 – Contributo

L'Amministrazione Comunale erogherà un **contributo onnicomprensivo per 32 mesi** di € 30.666,66 al lordo del ribasso (.....) previsto in sede di Gara e quindi pari ad €.

Il contributo di che trattasi sarà erogato nel seguente modo:

- per il primo anno

- 70% dell'importo di contributo annuo al lordo del ribasso previsto in sede di Gara alla sottoscrizione della presente convenzione,
- 30% dell'importo di contributo annuo al lordo del ribasso previsto in sede di Gara entro il 30 giugno;

Il Concessionario si obbliga a consegnare al Comune entro il 31 Luglio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'attività, l'organigramma della società e lo statuto.

ART. 17 – Restituzione degli impianti e delle aree oggetto di concessione

All'atto della riconsegna all'Amministrazione degli impianti e delle aree oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 18 – Cessione e subaffidamento.

E' vietata la cessione delle attività oggetto della presente convenzione.

E' ammesso previa specifica autorizzazione da parte del Amministrazione il subaffidamento di talune attività oggetto della presente convenzione, che richiedano capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali specifiche, a condizione che:

- a) il Concessionario provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso il Amministrazione prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- b) che il subaffidatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'attività oggetto del subaffidamento;
- c) che non sussista, nei confronti del subaffidatario alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 19 – Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione non autorizzata delle attività per più di n 10 giorni consecutivi o n 10 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- d) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- e) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- g) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- h) subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- j) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
- k) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- l) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto;
- m) gravi violazioni da parte del Concessionario delle norme contenute nella presente Convenzione;
- n) applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte;
- o) sopraggiunta inidoneità all'uso delle strutture oggetto della presente.

Art. 20 – Penali

Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni l'Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:

- di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell'Amministrazione nell'esecuzione di intervento posto a carico del Concessionario ai sensi della presente convenzione;
- da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Concessionario, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

E' facoltà dell'Amministrazione di valersi delle polizze fideiussorie ed assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al Concessionario.

Art. 21 – Recesso

L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Lodi.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

Per il Concessionario

.....

.....